

***CITTA' DI MEDE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE***



UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

***REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE***

*(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114; L.R. Lombardia 21
marzo 2000, n. 15)*

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni generali

ART. 1 – OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'art. 27, comma 1, lett. 1 d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come D.Lgs. 114/98), alla L.R. Lombardia 21 marzo 2000, n. 15 (di seguito indicata come L.R. 15/00) e ai provvedimenti a queste collegati.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
 - c) per posteggio, la parte di area della quale il comune abbia la disponibilità, concessa in uso all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale;
 - d) per mercato, l'area di cui il comune abbia la disponibilità, composta da almeno 3 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
 - e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti e comunque con frequenza diversa da quella dei mercati (uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese), sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
 - f) per posteggi isolati, le aree di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 3 posteggi, destinate all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
 - g) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
 - h) per spunta, il complesso della attività giornaliera di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
 - i) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo di prodotti acquistati;

Capo II – Attività di commercio su aree pubbliche

Art. 2 - FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione della iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica delle stesse, possono essere stabilite:
 - a) i giorni e lo svolgimento delle iniziative;
 - b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
 - c) il numero dei posteggi, indicando se previsto quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battitori.

Art. 3 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio ed abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato.
3. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza o dove la Società ha la propria sede legale; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita a domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni.
4. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone (s.a.s. e s.n.c.) in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98; tale autorizzazione abilita ad esercitare senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.
6. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

Art. 4 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione effettuata sul B.U.R.L. dei dati concernenti il posteggio da assegnare.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98;
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato;
 - d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;
 - e) il settore o i settori merceologici richiesti.
3. L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
- 1) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;
 - 2) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - 3) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal registro delle Imprese.
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.
5. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.
6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate al Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.
7. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune dalle persone fisiche residenti o dalle Società aventi sede legale nel Comune stesso.
8. In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di 15 gg. dal ricevimento.
9. Nella domanda, in marca da bollo, l'interessato dichiara:
- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98;
 - c) il settore o i settori merceologici di attività;
 - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.
10. L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
11. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.
12. L'Ufficio è tenuto ad effettuare verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su un campione pari ad almeno un terzo (33%) delle domande presentate.
13. In caso di domande presentate da cittadini stranieri non comunitari, per permettere un sollecito rilascio del Nulla Osta previsto dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998 che l'interessato potrà richiedere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi da lavoro autonomo, l'Ufficio dovrà verificare per ciascuno degli istanti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98

Art. 5 - SUBINGRESSO

1. La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del subentrante.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, e deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione del Comune.
3. Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di 4 mesi.
4. Il Responsabile di settore può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità
5. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98;
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
 - d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.
6. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Art. 6 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, i dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.
2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art. 7 - MODALITA' DI VENDITA

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali.
2. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, del libretto sanitario proprio e di quanti altri collaborino alla vendita e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000.

Art. 8 - DIVIETI

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non i recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del T.U.L.P.S..

Art. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso.
2. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la prevista tassa.

TITOLO II **ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Capo I – Aree mercatali

Art. 10 - UBICAZIONE DEL MERCATO

1. In Mede settimanalmente i mercati si tengono nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate nel provvedimento istitutivo dei mercati stessi, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento.
2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente Regolamento.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con apposita segnaletica, e dovranno individuare:
 - un'area riservata alla vendita da parte di commercianti;
 - un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 11; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
 - un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.
4. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 11 - ORARIO

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 08.30 (ora solare) entro le 08.00 (ora legale).
2. Gli operatori che utilizzano autobanchi devono occupare il proprio posteggio entro le ore 08.00.
3. I funzionari comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.
4. Le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 07.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 13.30.

5. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento.
6. L'annotazione della mancata presenza verrà effettuata, decorso l'orario previsto fissato dal comma 1, sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Municipale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.
7. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre, del 1 gennaio o della Pasqua, si potrà procedere ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.
8. In caso di edizioni straordinarie del mercato, il Sindaco potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) L.R. 15/00, ovvero tra le ore 05.00 e le ore 24.00.

Art. 12 - VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata decorso il termine indicato dal comma 1 dell'art. 11 del presente Regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 13 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, DLgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, che abbiano presentato domanda, entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente, per partecipare all'assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Municipale in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) Numero di presenze effettive (giornate in cui l'operatore effettua attività di vendita) sul mercato;
 - b) Numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria della spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;
 - c) Anzianità dell'attività di commercio, come risultante dal Registro delle Imprese.
2. La graduatoria verrà aggiornata ogni anno solare.
3. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare, mentre, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, non potrà essere assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.

4. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), DLgs. 114/98, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia; alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.
5. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Art. 14 - SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori per:

- a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico- sanitari.
2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.
3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base di un graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:
- a) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.
4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.
5. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

Art. 15 - SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO

1. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso sito, e non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Funzionario Responsabile, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 L.R. 15/00, potrà disporre il recupero del mercato in altra data.

2. Per trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento, si intende il trasferimento dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti, o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a 4 mesi.
3. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata d'ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico-sanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali ultime istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

Art. 16 - MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca di cui l'interessato è già titolare.
Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.
5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo a 7 ml, una superficie complessiva minore di 35 mq e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0,5 ml, ovvero alle diverse dimensioni che la Giunta Regionale stabilirà per i posteggi nei mercati di nuova istituzione.
6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

Capo II - Fiere

Art. 17 - ISTITUZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc...) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali, purché compatibili.

Art. 18 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione dei posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di festa.
3. A ciascun soggetto può essere concesso un unico posteggio.
4. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

Art. 19 - DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune entro il periodo determinato dall'Amministrazione stessa nel provvedimento di istituzione della fiera.
2. La domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o per in forma itinerante;
 - c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
 - d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
 - e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
 - f) l'eventuale validità pluriennale della domanda, se prevista dal provvedimento di istituzione della fiera.
3. Il posteggio nella singola fiera è assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
 - b) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle Imprese.
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

Capo III - Posteggi isolati

Art. 20 - ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi vengono istituiti con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) le dimensioni ed il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc...) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

Capo IV - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 21 - DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 114/98 o per dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 114/98 (purché, in quest'ultimo caso, rilasciata da Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 30 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del D.Lgs 114/98.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro 500 ml dal'area di mercato o fiera individuate nelle delibere di cui all'art. 2.
5. Il commercio ambulante itinerante può essere limitato e escluso dalle aree aventi valore archologico, storico, artistico od ambientale.

6. Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti per il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico-sanitario o pubblica utilità sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
7. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
8. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 22 - CANONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Il Consiglio Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento del canone di concessione di posteggio del mercato sulla base delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale 15/00.
2. L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante e deve essere riscosso semestralmente dall'ufficio comunale competente.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta una soprattassa pari al 20% della tassa omessa o del maggiore importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 30 giorni, la soprattassa è ridotta al 10%.
4. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del canone di volta in volta.

Art. 23 - NORME IGIENICO – SANITARIE

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili ed dei banche temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e eventuali successive modificazioni, a partire dalla data di cui all'art. 11, comma 2, dell'ordinanza medesima.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000.

Art. 24 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 25 - SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 114/98, è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:
 - a) senza l'autorizzazione prescritta;
 - b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati anche vendere in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
 - c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9 e 10, art. 28, D.Lgs. 114/98.
2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e delle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.
4. L'autorizzazione è revocata:
 - a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato;
 - c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;
 - d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98;
 - e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.
5. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 e 2, L.R. 15/00, l'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg., in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni:
 - a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
 - c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti.